

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 31-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **PINZA**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

DEVECCHI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 56 E 317 DEL CODICE PENALE (TENTATA CONCUSSIONE); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 341 DEL CODICE PENALE (OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE)

TRASMessa DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 18 dicembre 1995

Presentata alla Presidenza il 28 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda che è sottoposta all'attenzione dell'Assemblea riguarda un episodio — per la verità piuttosto banale — che ha coinvolto il deputato Devecchi e due guardie ecologiche (venatorie) volontarie. Il Devecchi stava transitando in motocicletta sul Colle San Fermo, nei pressi di Bergamo dove si era recato per la consueta gita domenicale che era solito effettuare con amici. Fermato dalle due guardie che gli contestavano la legittimità del transito, egli avrebbe criticato le leggi regionali vigenti ed avrebbe preteso di passare ugualmente per il sentiero vietato. In particolare il Devecchi avrebbe proferito queste parole (che, malgrado il loro contenuto, è opportuno riportare per dare contezza degli effettivi termini della vicenda): « *Io quando ero consigliere regionale ho votato contro questa legge* ». « *A me queste leggi non interessano, sono un deputato della Repubblica per cui dovete fare quello che io vi ordino* ». « *Venite sempre a rompere i c.... a noi, andate a romperli da altra parte; mi state rompendo i c...., toglietevi di mezzo* ». « *È inutile che il vostro presidente — è ancora Claudio Contessi il vostro capo vero? — venga a piangere da me per far aprire la galleria a Costa Volpino e voi veniate qua a rompere* ». « *Domani vengo a Lovere, vi faccio convocare dal vostro capo e poi vediamo come finisce* » (dalla denuncia sporta dalle due guardie ecologiche).

Per i fatti sopra descritti il deputato Devecchi è indagato per tentata concussione e per oltraggio a pubblico ufficiale.

Nulla da dire, evidentemente, sulla imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale. Stupisce, viceversa, l'imputazione di tentata concussione, con riferimento alla pretesa induzione a promettere l'utilità del passaggio per la strada vietata abusando della qualità di pubblico ufficiale. In altri

tempi si sarebbe parlato di *fumus persecutionis*, ma, evidentemente, questo tipo di valutazioni — dopo l'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere — non è più di competenza delle Camere. Basti soltanto dire che tale imputazione appare francamente non commisurata ai fatti dedotti in giudizio e c'è da auspicare che cada al più presto nelle successive fasi del procedimento.

Quanto alla questione dell'applicabilità ai fatti dedotti in giudizio della prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68, occorre dire preliminarmente che il deputato Devecchi, ascoltato dalla Giunta nella seduta del 28 febbraio scorso, ha, da un lato, affermato l'inesattezza delle affermazioni attribuitegli, dall'altro, sostenuto di essersi recato in tale località per contestare l'applicazione di un divieto che egli riteneva eccessivamente restrittivo e che aveva già avuto modo di criticare attraverso delle lettere agli organi competenti.

Seppure con qualche esitazione la giurisprudenza della Giunta è abbastanza costante nell'escludere dall'ambito di applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni (e a maggior ragione gli insulti) di natura meramente personale, prive di qualsiasi rilievo politico.

Nel caso di specie, malgrado le affermazioni del collega Devecchi, che ovviamente dovranno essere verificate in sede processuale e che non compete alla Giunta verificare nel merito, il riferimento allo svolgimento di funzioni ispettive ed alla contestazione politica di leggi regionali appare, francamente, assai debole.

Infatti, tutto il contesto in cui la vicenda si situa appare esorbitare da una funzione ispettivo-parlamentare, ancorché intesa in senso lato, in quanto nella fatti-

specie, come emerge dagli atti istruttori, si trattava semplicemente di una passeggiata di un gruppo di motociclisti, tra i quali l'onorevole Devecchi, nella quale l'episodio di che trattasi si inserisce con criteri di casualità e senza alcun rapporto con l'esercizio di una funzione parlamentare.

La Giunta propone pertanto all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è

in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Ciò, naturalmente, a prescindere dall'accertamento degli stessi che verrà effettuato nelle sedi proprie.

Roberto PINZA, *Relatore*.

